



COMUNE DI BIBBONA
Provincia di Livorno

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 220 del 28/12/2016

OGGETTO:

Piano Strutturale Intercomunale dei Comuni di Bibbona e Casale Marittimo. Avvio del procedimento urbanistico ai sensi dell'art. 17 della L.R.T. 65/2014 e del procedimento di VAS ai sensi dell'art. 23 della L.R.T. 10/2010 e s.m.i.

L'anno duemilasedici, addì ventotto del mese di dicembre e alle ore 15:00, in Bibbona, nella Casa Comunale, si è riunita la GIUNTA COMUNALE convocata nei modi di legge.

Presiede la seduta il Sindaco: Fedeli Massimo

Partecipa De Priamo dott. Salvatore Segretario Generale del Comune, incaricato della redazione del verbale.

Risultano rispettivamente presenti e assenti i Signori:

Cognome e Nome	Qualifica	Presenti	Assenti
FEDELI Massimo	Sindaco	X	-
ROSSI Simone	Vice Sindaco	-	X
MULE' Enzo	Assessore	X	-
MOBILIA Enzo Cristoforo	Assessore	X	-
SPINELLI Francesco	Assessore	-	X

3

2

Accertata la legalità del numero dei presenti, si passa all'esame della delibera in oggetto.

Immediatamente Esecutiva



LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

che i Comuni di Bibbona e Casale Marittimo sono entrambi dotati di Piano Strutturale, approvato in tempi diversi, in parte in vigore della L.R. n.5/1995, in parte con la successiva L.R. n.1/2005;

VISTA la Legge Regionale n. 65 del 10.11.2014 e s.m.i., "Norme per il governo del territorio" la quale, volendo stimolare i Comuni alla revisione dei propri strumenti di pianificazione per adeguarli agli indirizzi della legge stessa e del nuovo Piano di Indirizzo Territoriale (PIT/PPR) introduce un nuovo apparato normativo che, in particolare:

- con l'art. 222 comma 2 obbliga i Comuni ad avviare il procedimento per la formazione di un nuovo Piano Strutturale entro 5 anni dall'entrata in vigore della Legge;
- con gli articoli dal 228 al 234 detta disposizioni transitorie che individuano i procedimenti da attuare per adeguare gli strumenti a seconda della casistica nella quale i singoli comuni possono trovarsi;
- con gli artt. 10, 92, 94 e 95, opera una revisione degli strumenti di pianificazione, distinguendo in modo ancora più netto rispetto alla precedente L.R. n.1/2005 la parte strategica della pianificazione da quella operativa, operando in particolare un riposizionamento del Regolamento Urbanistico su una dimensione puramente attuativa delle scelte strategiche operate con il Piano Strutturale, ridefinendolo al Piano Operativo;
- incentiva i processi di coordinamento delle politiche di pianificazione, individuando quale strumento di attuazione di questi processi il Piano Strutturale Intercomunale (art.23 della L.R. n. 65/2014), anche per i Comuni non obbligati all'esercizio associato delle funzioni fondamentali;

RITENUTO pertanto strategico per entrambe le Amministrazioni dotarsi di un Piano Strutturale Intercomunale per realizzare un comune disegno e per rispondere alle domande emergenti dal territorio, nella consapevolezza che le dinamiche insediative e socio-economiche disegnano confini spaziali sempre meno corrispondenti a quelli amministrativi, inoltre per definire politiche coordinate per la salvaguardia e la valorizzazione delle risorse ambientali e del paesaggio;

VISTA la L.R. n. 65/2014, che innova la disciplina urbanistica, regolamentando la redazione, l'adozione e l'approvazione dei Piani Strutturali Intercomunali, ed in particolare gli articoli 23 e 94 della stessa;

VISTO il Bando della Regione Toscana ad oggetto "*Bando per la concessione dei contributi regionali per la redazione dei Piani Strutturali Intercomunali annualità 2016*" di cui al Decreto Dirigenziale n. 7068/2016;

VISTA la "domanda di finanziamento per la redazione del Piano Strutturale intercomunale ai sensi LR 65/2014", prot. n. 8290 del 29.09.2016, sottoscritta dal Sindaco del Comune di Bibbona e dal Sindaco del Comune di Casale Marittimo, inviata alla Regione Toscana con pec in data 29.09.2016;



COMUNE DI BIBBONA
Provincia di Livorno

GC n. 220 del 28/12/2016

VISTA la nota della Regione Toscana – Direzione Urbanistica e Politiche abitative, acquisita agli atti in data 29.10.2016 al prot. n. 9206, con la quale vengono richiesti chiarimenti ed integrazioni relativamente alla domanda di contributo prima descritta;

VISTA la nota dell'Area "Edilizia Privata" del Comune di Bibbona prot. n. 9354 del 04.11.2016, inviata via pec alla Regione Toscana in risposta alla suddetta richiesta di integrazioni;

DATO ATTO:

- che, con delibera C.C. del Comune di Bibbona n. 59 del 30.11.2016 e delibera C.C. del Comune di Casale Marittimo n. 41 del 28.11.2016 è stata approvata la convenzione per la gestione associata dell'elaborazione e redazione del Piano Strutturale Intercomunale tra il Comune di Bibbona e il Comune di Casale Marittimo;
- che la suddetta convenzione è stata sottoscritta tra le parti in data 28.12.2016, Rep. n. 2701 del Comune di Bibbona;
- che, all'art. 3 della suddetta convenzione, il Comune di Bibbona è stato individuato quale Comune capofila;
- che, all'art. 5 della convenzione viene stabilito che l'Ufficio di Piano è costituito presso il Comune di Bibbona, al quale collaboreranno tecnici e funzionari dei singoli Comuni, secondo le competenze e specializzazioni di volta in volta necessarie, nonché i collaboratori e progettisti esterni da incaricarsi;
- che, in particolare, come indicato nell'allegato C alla domanda di finanziamento presentata, di cui al Bando della Regione Toscana per la concessione dei contributi regionali per la redazione dei Piani Strutturali Intercomunali annualità 2016 (Decreto Dirigenziale n. 7068/2016), le seguenti funzioni saranno svolte come di seguito indicato:

Responsabile Ufficio di Piano - Coordinamento: Geom. Sandro CERRI, Istruttore Direttivo Tecnico Comune di Bibbona (Comune capofila);

Monitoraggio: Geom. Stefano FANTACCI, Istruttore Direttivo Tecnico Comune di Casale Marittimo;

Garante dell'informazione: Istruttore Amministrativo Roberta Menghi Comune di Bibbona;

Progettazione: si provvederà al conferimento di appositi incarichi esterni;

RICHIAMATO l'allegato C alla Domanda di finanziamento inoltrata alla Regione Toscana come in premessa indicato, ove venivano individuati gli obiettivi da perseguire nell'awio del procedimento di cui all'art. 17 della L.R.T.65/2014, quali:

- Si ritiene che il nuovo PSI permetta ai territori comunali, di uniformare le azioni a lungo termine e si propone di dare risposta ad alcune questioni ed esigenze di sviluppo ritenute dall'Amministrazione Comunale rilevanti ed urgenti per lo sviluppo economico, culturale e sociale e per la sicurezza ambientale del territorio intercomunale comunale;
- Lo sviluppo economico del territorio, compatibile e sostenibile con le risorse ambientali e paesaggistiche. L'obiettivo è di promuovere e di sviluppare un'offerta turistica ricettiva diversificata (dal campeggio e/o camper al turismo sportivo a quello enogastronomico per arrivare infine alla ricettività legata agli eventi culturali e sociali) in



COMUNE DI BIBBONA
Provincia di Livorno

GC n. 220 del 28/12/2016

grado di mettere in moto forme sinergiche di valorizzazione del territorio e che permetta al contempo di preservare il patrimonio culturale, architettonico e paesaggistico;

- Promuovere e sostenere la mobilità lenta con lo scopo di completare alcuni tracciati ciclo pedonali esistenti (anche per garantire la sicurezza dei fruitori) e di integrare e di arricchire la rete di percorsi esistenti a livello intercomunale, valorizzando i medesimi con forme nuove di attività, individuando nodi di connessione con la "CICLOPISTA TIRRENICA" per la quale le province di Livorno e Pisa hanno siglato il relativo protocollo di intesa con la Regione Toscana;
- Mantenere ed innalzare il livello e della qualità dei servizi da offrire alla popolazione;
- Tutelare e valorizzare il patrimonio paesaggistico e culturale;
- Tutelare e salvaguardare i caratteri idrogeomorfologici del territorio e quindi la sicurezza delle persone che nel territorio intercomunale vivono e lavorano e dei beni naturali ed ambientali, ma anche di quelli artificiali e costruiti nel tempo dalla mano dell'uomo;
- Cercare nuove forme di perequazione edilizia in relazione alle caratteristiche morfologiche dei territori, una strategia nello sviluppo del territorio intercomunale, sia dal punto di vista economico/sociale che dal punto di vista edilizio, attraverso l'integrazione delle attività turistico costiero e turistico collinare e dell'attività agricola di qualità.

VERIFICATO che entrambi in comuni rientrano nella fattispecie di cui all'art. 222 comma 2 della L.R. n. 65/2014 "Disposizioni transitorie generali", che prevede di avviare il procedimento per la formazione del nuovo Piano Strutturale;

PRESO ATTO che il processo di formazione del Piano Strutturale Intercomunale dovrà tenere conto di alcuni criteri generali per la razionalizzazione e la valutazione delle eventuali ipotesi di trasformazione del territorio, siano esse derivanti da proposte dell'Amministrazione comunale, da contributi emergenti dal processo partecipativo, o da istanze e/o progetti di soggetti ed operatori privati. Ciò al fine di garantire:

- la coerenza con gli obiettivi e gli indirizzi del Piano Strutturale approvato;
- l'omogeneità e la trasparenza dei processi decisionali alla base delle future scelte urbanistiche;
- la razionalità e l'efficienza allocativa delle previsioni, alla luce del dimensionamento disponibile e dell'efficacia quinquennale delle previsioni stesse;

DATO ATTO che la L.R. 65/2014 disciplina l'iter di formazione dei Piani Strutturali intercomunali, prevedendo all'art. 23, che l'ente responsabile dell'esercizio associato (comune capofila):

- avvia il procedimento del Piano Strutturale Intercomunale ai sensi dell'art. 17 della stessa legge ed individua il garante dell'informazione e della partecipazione;



COMUNE DI BIBBONA
Provincia di Livorno

GC n. 220 del 28/12/2016

- trasmette il relativo atto, oltre ai soggetti di cui all'articolo 8, comma 1 della L.R.T. 65/2014 (in tal caso Regione e Provincia), a tutti i comuni associati;
- convoca la conferenza di copianificazione prevista dall'art. 25 della L.R.T. 65/2014, nei casi previsti dalla disciplina e cioè qualora la proposta di Piano Strutturale Intercomunale preveda trasformazioni al di fuori del territorio urbanizzato che comportino impegni di suolo non edificato, alla quale partecipano la Regione, la Provincia, L'Ente responsabile dell'esercizio associato e i comuni associati, nonché su indicazione della Regione, i legali rappresentanti dei comuni eventualmente interessati dagli effetti territoriali derivanti dalle previsioni;
- la conferenza dei Sindaci approva la proposta di piano strutturale intercomunale e la trasmette ai comuni interessati per l'adozione ai sensi degli articoli 18, 19 e 20 della L.R. 65/2014;
- Le osservazioni sono presentate all'Ente responsabile dell'esercizio associato e sono istruite dall'Ufficio Unico di Piano. L'esito dell'istruttoria è trasmesso alla Conferenza dei Sindaci per l'approvazione delle controdeduzioni alle osservazioni pervenute e adegua in tal senso il Piano Strutturale Intercomunale adottato trasmettendolo ai comuni associati;
- I comuni associati approvano il Piano Strutturale Intercomunale controdeducendo alle osservazioni nel senso indicato dalla Conferenza dei Sindaci;
- l'atto di approvazione del Piano Strutturale Intercomunale contiene esclusivamente le modifiche indicate dalla conferenza dei Sindaci. Qualora una delle amministrazioni ritenga, a seguito delle osservazioni pervenute, di dover apportare ulteriori modifiche, trasmette le relative proposte all'ufficio Unico di Piano che provvede;
- Il Piano Strutturale Intercomunale diventa efficace, per i rispettivi territori, con la pubblicazione sul BURT dell'avviso dell'avvenuta approvazione da parte di ciascun comune;
- Il Piano Strutturale Intercomunale sostituisce, per i rispettivi territori, il Piano Strutturale dei comuni. Qualora non sia approvato da uno o più comuni, esso non acquista efficacia per i rispettivi territori.

VISTO l'art. 18 della Legge Regionale 10 novembre 2014, n. 65 e s.m.i., che disciplina le funzioni e gli adempimenti a carico del Responsabile del Procedimento nell'ambito delle procedure relative alla formazione e successiva approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio;

CONSIDERATO che ai sensi di tale disposto normativo è necessario individuare la figura del "Responsabile del Procedimento";

RITENUTO di individuare il Geom. Sandro Cerri, Responsabile Area "Edilizia Privata" del Comune di Bibbona, comune capofila, quale "Responsabile del Procedimento" ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 della predetta L.R. 65/2014 per il procedimento urbanistico in esame e Responsabile dell'Ufficio di Piano a tale scopo costituito;

VISTI gli artt. 37 e 38 della Legge Regionale 10 novembre 2014, n. 65 e s.m.i., che disciplinano la figura e le funzioni del "Garante dell'Informazione e della Partecipazione" e l'art. 23 comma 4 della medesima legge il quale stabilisce che "L'Ente responsabile dell'esercizio associato individua il garante dell'informazione e della partecipazione di cui all'art. 37.";



COMUNE DI BIBBONA
Provincia di Livorno

GC n. 220 del 28/12/2016

VISTO il Regolamento per l'esercizio delle funzioni del Garante della Comunicazione approvato dal comune capofila con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 02.05.2005;

VISTO il Provvedimento del Sindaco del Comune di Bibbona (Comune capofila) n. 20 del 28.12.2016 con il quale, in relazione al procedimento in esame, ha nominato l'Istruttore Amministrativo Roberta Menghi, quale Garante dell'Informazione e della partecipazione, conformemente ai disposti dell'art. 37 comma 3 della L.R.T. 65/2014, la quale presenterà in forma scritta le azioni ed i programmi finalizzati alla comunicazione e partecipazione nelle forme stabilite dalle normative vigenti;

DATO ATTO che per la formazione del Piano Strutturale Intercomunale, ai sensi dell'art. 5 bis della L.R.T. 10/2010 e s.m.i., si rende necessaria ed obbligatoria la procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ai fini dello svolgimento della fase preliminare di definizione dei contenuti del Rapporto Ambientale, predisponendo il documento preliminare;

DATO ATTO altresì che, ai sensi dell'art. 17 comma 2 della L.R.T. 65/2014 e dell'art. 7 comma 1 della L.R.T. 10/2010 e s.m., il procedimento di VAS "Valutazione Ambientale Strategica" è avviato contemporaneamente all'avvio del procedimento di formazione del piano trasmettendo agli Enti competenti in materia ambientale il Documento Preliminare di cui all'art. 23 comma 2 della stessa L.R. 10/2010;

VISTA la deliberazione del Comune di Bibbona (Comune capofila) C.C. n. 42 del 30.10.2015, relativa alla designazione degli organi che assumono in materia di VAS il ruolo di "Proponente", di "Autorità Competente" e di "Autorità Procedente", rispettivamente individuati nell'Area "Edilizia Privata" insieme alla struttura tecnica che elabora il Piano, La Commissione del Paesaggio e il Consiglio Comunale;

VISTI il "Documento Programmatico" predisposto ai sensi dell'art. 17 della L.R.T. 65/2014 e il "Documento Preliminare di VAS" di cui all'art. 23 della L.R.T. 10/2010, predisposti dall'Ufficio di Piano, ai fini dello svolgimento della fase di definizione dei contenuti del Piano Strutturale Intercomunale, allegati in formato digitale alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;

ACCERTATO che il "Documento Programmatico" suddetto include i contenuti previsti dall'art. 17 comma 3 della L.R.T. 65/2014 ed individua gli obiettivi da perseguire (atto di avvio del procedimento);

RILEVATO che nel suddetto "Documento Programmatico", così come previsto dall'art. 17, comma 3, lettera c) della L.R.T. 65/2014, sono indicati gli enti e gli organismi pubblici ai quali richiedere un contributo finalizzato alla redazione della variante, individuati nei seguenti:

- Regione Toscana – Governo del Territorio
- Provincia di Pisa
- Provincia di Livorno
- Unione Montana "Alta Val di Cecina" - Pomarance



COMUNE DI BIBBONA
Provincia di Livorno

GC n. 220 del 28/12/2016

- Comune di Guardistallo
- Comune di Castagneto Carducci
- Comune di Cecina
- Comune di Monteverdi Marittimo
- Comune di Montecatini val di Cecina
- Ufficio Tecnico del Genio Civile di Area Vasta. Livorno, Pisa, Lucca
- Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Province di Pisa e di Livorno
- Ordine dei Geologi della Toscana. Sede di Firenze
- Ordine dei Dottori Agronomi e dottori Forestali delle Province di Pisa e di Livorno
- Collegio Provinciale dei Geometri di Pisa e di Livorno
- Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pisa e di Livorno
- Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Pisa e Livorno
- Ente gestore servizi idrici integrati Acquedotto: ASA. Sede di Livorno
- Ente gestore servizi idrici integrati Fognature: ASA. Sede di Livorno
- Ente gestore servizio raccolta e smaltimento rifiuti: REA S.p.A.
- ATO n.5 Toscana Costa. Sede di Livorno
- ARPAT. Sedi di Pisa e di Livorno
- Azienda USL Toscana nord ovest
- A.I.T. – Autorità Idrica Toscana

RITENUTO di stabilire in 30 giorni il termine per i pareri ed i contributi nel rispetto dell'art. 17 c. 3, lettera c);

RILEVATO che il "Documento Preliminare VAS" di cui all'art. 23 della Legge Regionale 12 febbraio 2010, n. 10 e s.m.i, ai sensi degli artt. 18, 19 e 20 della medesima legge, sarà inoltrato all'Autorità Competente (Commissione del Paesaggio del Comune capofila), e sarà inviato con metodi telematici ai vari soggetti operanti sul territorio, interessati alla pianificazione, delegati all'approvazione dei piani urbanistici, portatori di osservazioni e capaci di fornire contributi fra i quali:

- La Regione Toscana (Settore Valutazione Impatto Ambientale - Valutazione Ambientale Strategica - Opere pubbliche di interesse strategico regionale)
- La Provincia di Livorno
- La Provincia di Pisa

I soggetti competenti in materia ambientale:

- ARPAT
- Azienda UsI Toscana nord ovest
- Segretariato Regionale del Ministero dei Beni delle Attività Culturali e del Turismo per la Toscana
- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Pisa e Livorno
- Ufficio Tecnico del Genio Civile di area Vasta di Livorno, Lucca e Pisa
- Corpo Forestale dello Stato – Comando Provinciale di Livorno e Comando Provinciale di Pisa
- Autorità per il servizio di gestione rifiuti urbani – A.T.O. Toscana Costa
- Autorità Idrica Toscana



COMUNE DI BIBBONA
Provincia di Livorno

GC n. 220 del 28/12/2016

Gli Enti territorialmente interessati:

- I Comuni confinanti: Cecina, Guardistallo, Montecatini Val di Cecina, Monteverdi Marittimo e Castagneto Carducci
- Unione Montana "Alta Val di Cecina" - Pomarance
- ENI "gestione rete"
- ENEL "divisione infrastrutture e reti"
- ENEL distribuzione
- TERNA SpA
- ASA (Azienda Servizi Ambientali): Ente Gestore unico dell'ATO n°5 Toscana Costa
- REA spa: ente gestore della raccolta integrata dei rifiuti

DATO ATTO che il suddetto "Documento Preliminare VAS" sarà trasmesso ai fini delle consultazioni che devono concludersi entro novanta giorni dall'invio del documento medesimo, così come disposto dall'art. 23, comma 2 della L.R.T. 10/2010;

RITENUTO di dover approvare il "Documento Programmatico", nonché il "Documento Preliminare VAS", disponendo quindi di avviare il procedimento del Piano Strutturale Intercomunale in forma associata tra il Comune di Bibbona e il Comune di Casale Marittimo, ai sensi dell'art. 17 della L.R.T. 65/2014, come previsto dall'art. 23, comma 5 della stessa, e ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dalla L.R.T. 10/2010 e s.m.i.;

DATO ATTO che l'adozione e l'approvazione del Piano Strutturale Intercomunale sono disciplinate dalle norme contenute negli articoli 23 e 94 della L.R.T. 65/2014;

DATO ATTO altresì che occorre tenere presente anche quanto previsto dall'art. 31 della L.R.T. 65/2014 e dall'art. 21 Disciplina di Piano del PIT con valenza di Piano Paesaggistico approvato in data 27.03.2015 con Delibera di Consiglio Regionale n. 37, in ordine all'adeguamento e conformazione del PSI al Piano Paesaggistico;

VISTA la Legge Regionale 12 febbraio 2010, n. 10 e s.m.i. in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza;

VISTA la Legge Regionale 10 novembre 2014, n. 65 recante "Norme per il governo del Territorio";

VISTO il PIT (Piano di Indirizzo Territoriale) con valenza di Piano Paesaggistico approvato in data 27.03.2015 con Delibera di Consiglio Regionale n. 37, pubblicato sul BURT del 20.05.2015;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.;

VISTO il parere espresso in ordine alla regolarità tecnica, in conformità dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

CON voti unanimi, legalmente resi;



DELIBERA

1. Di **richiamare** la premessa, con quanto in essa contenuto, quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. Di **nominare** il Geom. Sandro Cerri, Responsabile Area "Edilizia Privata" del Comune di Bibbona (comune capofila), quale "Responsabile del Procedimento" ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 della predetta L.R. 65/2014 nell'ambito del procedimento inerente la formazione del Piano Strutturale Intercomunale in forma associata tra il Comune di Bibbona e il Comune di Casale Marittimo e Responsabile dell'Ufficio di Piano a tale scopo costituito;
3. Di **dare atto** che il Sindaco del Comune di Bibbona (comune capofila), in relazione al procedimento in esame, con proprio provvedimento n. 20 del 28.12.2016, ha nominato l'Istruttore amm. Roberta Menghi quale Garante dell'Informazione e della Partecipazione ai sensi degli artt. 37 e 38 della L.R.T. 65/2014 e delle norme del Regolamento comunale per la disciplina dell'esercizio di dette funzioni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del comune capofila n. 15 del 02.05.2005;
4. Di **approvare** il "Documento Programmatico" di cui all'art. 17 della L.R.T. 65/2014 ed il "Documento Preliminare VAS" di cui all'art. 23 della L.R.T. 10/2010, predisposti dall'Ufficio di Piano ai fini dello svolgimento della fase di definizione dei contenuti del Piano Strutturale Intercomunale in forma associata tra il Comune di Bibbona e il Comune di Casale Marittimo, allegati in formato digitale alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
5. Di **avviare** il procedimento, ai sensi dell'art. 17 della Legge Regionale Toscana 10 novembre 2014, n. 65, come previsto dall'art. 23, comma 5 della stessa, e ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dalla L.R.T. 10/2010 e s.m.i.;
6. Di **dare atto** che il "Documento Programmatico" e il "Documento Preliminare VAS" saranno trasmessi, anche per via telematica:
 - ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 della L.R.T. 65/2014 ai soggetti istituzionali (art. 8 c. 1 L.R.T. 65/2014), agli enti, organismi pubblici ai quali richiedere un contributo finalizzato alla redazione del Piano, entro 30 giorni, individuati nei seguenti:
 - Regione Toscana – Governo del Territorio;
 - Provincia di Pisa
 - Provincia di Livorno
 - Unione Montana "Alta Val di Cecina" - Pomarance
 - Comune di Guardistallo
 - Comune di Castagneto Carducci
 - Comune di Cecina
 - Comune di Monteverdi Marittimo
 - Comune di Montecatini val di Cecina
 - Ufficio Tecnico del Genio Civile di Area Vasta. Livorno, Pisa, Lucca.



COMUNE DI BIBBONA
Provincia di Livorno

GC n. 220 del 28/12/2016

- Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Province di Pisa e di Livorno
 - Ordine dei Geologi della Toscana. Sede di Firenze
 - Ordine dei Dottori Agronomi e dottori Forestali delle Province di Pisa e di Livorno
 - Collegio Provinciale dei Geometri di Pisa e di Livorno
 - Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pisa e di Livorno
 - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Pisa e Livorno
 - Ente gestore servizi idrici integrati Acquedotto: ASA. Sede di Livorno
 - Ente gestore servizi idrici integrati Fognature: ASA. Sede di Livorno
 - Ente gestore servizio raccolta e smaltimento rifiuti: REA S.p.A.
 - ATO n.5 Toscana Costa. Sede di Livorno
 - ARPAT. Sedi di Pisa e di Livorno
 - Azienda USL Toscana nord ovest
 - A.I.T. – Autorità Idrica Toscana
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 della L.R.T. 10/2010 all'autorità competente e ai vari soggetti operanti sul territorio, interessati alla pianificazione, delegati all'approvazione dei piani urbanistici, portatori di osservazioni e capaci di fornire contributi, come di seguito indicati:
- La Regione Toscana (Settore Valutazione Impatto Ambientale - Valutazione Ambientale Strategica - Opere pubbliche di interesse strategico regionale)
 - La Provincia di Livorno
 - La Provincia di Pisa
- I soggetti competenti in materia ambientale:
- ARPAT
 - Azienda UsI Toscana nord ovest
 - Segretariato Regionale del Ministero dei Beni delle Attività Culturali e del Turismo per la Toscana
 - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Pisa e Livorno
 - Ufficio Tecnico del Genio Civile di area Vasta di Livorno, Lucca e Pisa
 - Corpo Forestale dello Stato – Comando Provinciale di Livorno e Comando Provinciale di Pisa
 - Autorità per il servizio di gestione rifiuti urbani – A.T.O. Toscana Costa
 - Autorità Idrica Toscana
- Gli Enti territorialmente interessati:
- I Comuni confinanti: Cecina, Guardistallo, Montecatini Val di Cecina, Monteverdi Marittimo e Castagneto Carducci
 - Unione Montana "Alta Val di Cecina" - Pomarance
 - ENI "gestione rete"
 - ENEL "divisione infrastrutture e reti"
 - ENEL distribuzione
 - TERNA SpA
 - ASA (Azienda Servizi Ambientali): Ente Gestore unico dell'ATO n°5 Toscana Costa
 - REA spa: ente gestore della raccolta integrata dei rifiuti



COMUNE DI BIBBONA
Provincia di Livorno

GC n. 220 del 28/12/2016

ai fini delle consultazioni che devono concludersi entro novanta giorni dall'invio del documento medesimo;

7. Di **dare atto** altresì che, per quanto concerne gli Enti e gli organismi pubblici eventualmente competenti a fornire apporti tecnici e conoscitivi atti ad incrementare il quadro conoscitivo, e/o eventualmente competenti all'emanazione di pareri, nulla osta o assensi comunque denominati, richiesti ai fini dell'approvazione del piano, si ritiene che i medesimi possano essere individuati negli stessi soggetti sopra elencati;
8. Di **dare atto** che la procedura da seguire è quella contenuta al Titolo II Capo I e Capo III della L.R.T. 65/2014 e al Titolo II Capo III della L.R. 10/2010 e s.m.i.;
9. Di **demandare** all'Area "Edilizia Privata" ogni adempimento conseguente all'adozione della presente deliberazione;
10. Di **trasmettere** copia della presente deliberazione al Comune di Casale Marittimo per gli effetti dell'art. 23 della L.R.T. 65/2014 nell'esercizio delle funzioni di comune capofila;

Stante l'urgenza di provvedere, di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, quarto comma del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.



COMUNE DI BIBBONA
Provincia di Livorno

GC n. **220** del 28/12/2016

Elenco documenti allegati alla presente deliberazione:

TESTO PROPOSTA
(S50_2016_87.rtf - 8E1CFCBD96816A4AF1413367685BFA275308F509)

AVVIO LR 65/2014
(AVVIOLR65.pdf - CC871222723F0397F32B4DC32631558AA3C26640)

AVVIO VAS
(VAS Documento preliminare_PS_intercom_01 (2).pdf.p7m - 1F193C1B3CAA56DEE978CDD41B12B67F1F309C6D)

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
(PARERE_S50_2016_87.rtf.pdf.p7m - 5BD522FCFB8F62747D3F2958C6B0E935D4D0B9F9)

Fatto. Letto e sottoscritto.

IL SINDACO

Fedeli Massimo

IL SEGRETARIO GENERALE

De Priamo dott. Salvatore

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
